



COMUNE DI GASPERINA

(Provincia di Catanzaro)

Via Spadea Pandolfi - 88060 Gasperina (CZ)

Tel 0967/486483-Fax 0967/486439

COPIA di DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 15 del reg.

Data 16 Aprile 2019

Oggetto: Approvazione Regolamento Imposta Pubblicità e delle Pubbliche Affissioni.-

L'anno duemila diciannove, il giorno 16 del mese di Aprile nella sala consiliare del civico palazzo, si è riunito, previo esaurimento delle formalità previste dalla Legge, il Consiglio Comunale convocato su determinazione del sindaco in seduta straordinaria pubblica di I convocazione.

Sono presenti:

		Presenti	Assenti
1	GALLELLO Gregorio - Sindaco Presidente	x	
2	CAMPO Ida Giovanna	x	
3	GUZZI Antonio	x	
4	CATRAMBONE Saverio	x	
5	GALLELLO Antonio	x	
6	BASILE Maddalena	x	
7	MESSINA Caterina	x	
8	SGRO' Vincenzo		x
9	LOMANNI Domenico		x
10	MACRINA Alessandro		x
11	CELIA Saverio		X

Assegnati n. 10 oltre il Sindaco
In carica n. 10 oltre il Sindaco

Presenti n.07
Assenti n. 4

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

- Presiede Gregorio Gallelo nella sua qualità di Sindaco
- Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, co. 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) il Segretario comunale signor D.ssa Francesca Rotiroti La seduta è pubblica

il Sindaco Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno

II CONSIGLIO COMUNALE

- Sentita la relazione del Sindaco che illustra il contenuto del Regolamento;
- Uditi gli interventi dei Consiglieri;
- Ritenuto di dover approvare il precitato Regolamento;
- *Visto il T.U.E.L;*
- *Visto lo Statuto Comunale;*

Ad unanimità di voti favorevoli espressa per alzata di mano.

DELIBERA

Di approvare, come approva, il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta di Pubblicità e delle Pubbliche Affissioni, composto da numero 16 (sedici) articoli che allegato alla presente deliberazione, ne forma parte integrante e sostanziale;

Di dichiarare inoltre il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'Art. 134 c.4 , Dlg 267/2000


Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Francesca Rotiroti



Il Sindaco
F.to Gregorio Gallelo

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.



Il Responsabile del Servizio
F.to Antonio Raspa



COMUNE DI GASPERINA

PROVINCIA DI CATANZARO



Regolamento per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e
per l'effettuazione del servizio pubbliche affissioni

Approvato con deliberazione n° 15 C.C. del 16 aprile 2019



INDICE

TITOLO I – Disposizioni generali

Art. 1 – Oggetto del regolamento

Art. 2 – Modalità e termini per la presentazione delle istanze di concessione

Art. 3 – Contenuto istanza di concessione

Art. 4 – Limiti della concessione



TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1 – Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni.

Art. 2 – Gestione del servizio

1. La gestione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni è effettuata in forma diretta da parte del Comune o potrà essere affidata in concessione a terzi con apposito provvedimento consiliare;
2. L'ufficio tecnico comunale provvede all'organizzazione e alla gestione del servizio avvalendosi dell'attività di controllo e di accertamento svolta dalla polizia urbana.

Art. 3 – Definizione dei mezzi pubblicitari

1. Le definizioni dei mezzi pubblicitari, contenute nel codice della strada, sono presenti in questo regolamento e riportate nei commi successivi.
2. È da considerare "insegna" la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa.
Può essere luminosa sia per luce propria che indiretta.
3. Si definisce "cartello" quel manufatto bifacciale, supportato da una idonea struttura di sostegno, che è finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente sia tramite sovrapposizioni di altri elementi; esso è utilizzabile in entrambe le facciate anche per immagini diverse. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.
4. Si considera "manifesto" l'elemento realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici, posto in opera su strutture murarie o su altri supporti comunque diversi dai cartelli e dagli altri mezzi pubblicitari. Non può essere luminoso.
5. Si considera "striscione – locandina – stendardo" l'elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa, finalizzato alla promozione pubblicitaria di manifestazioni o spettacoli. Può essere luminoso per luce indiretta.

Art. 4 – Pubblicità effettuata in spazi od aree comunali

1. Per la pubblicità effettuata in spazi o in aree di proprietà o in godimento al Comune, oltre all'imposta, è dovuto un canone di affitto o di concessione, la cui misura è stabilita con provvedimento della Giunta. È in ogni caso dovuta la tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche.



TITOLO II PUBBLICITÀ

Art. 5 – Mezzi pubblicitari privati - Criteri per le autorizzazioni

1. L'autorizzazione all'installazione di mezzi pubblicitari da parte dei privati, rilevante ai fini urbanistici, deve avvenire nel rispetto:
 - del vigente regolamento edilizio comunale;
 - del nuovo codice della strada e dei relativi regolamenti.
2. Il posizionamento di cartelli ed altri mezzi pubblicitari fuori dei centri abitati, lungo ed in prossimità delle strade comunali, è consentito nel rispetto delle distanze minime e dei divieti per come previsto dal codice della strada.
3. Per i soli cartelli pubblicitari temporanei l'autorizzazione ha la durata massima di giorni trenta (30) comprensivo del giorno per la rimozione.
Per una successiva installazione sulle medesime posizioni l'autorizzazione può essere rinnovata. Per ciascuna pubblicità richiesta può essere occupato fino ad un massimo del quaranta per cento (40%) del totale posizioni. Le installazioni su tratti di strada non di competenza comunale (Provincia, ANAS, ecc.) devono essere autorizzate dall'Ente proprietario della strada.
4. I cartelli affissi da parte di agenzie immobiliari sono esenti da autorizzazione e dal pagamento dell'imposta sulla pubblicità se l'esposizione del cartello avviene solo sull'immobile interessato.
5. Il posizionamento di cartelli e di altri mezzi pubblicitari entro i centri abitati è consentita nel rispetto dei divieti e delle distanze minime indicate dal codice della strada, dal regolamento edilizio e da altri provvedimenti necessari a regolamentare la materia.
La Giunta individua le strade lungo le quali è possibile consentire l'installazione di mezzi pubblicitari.

Art. 6 – Installazione impianti

1. L'installazione, anche provvisoria, di vetrine, bacheche, insegne opache o luminose, emblemi commerciali e professionali, cartelli pubblicitari, compresa la variazione della loro superficie o della qualità della pubblicità, deve essere autorizzata dal Comune a seguito di istanza presentata dal titolare del mezzo pubblicitario all'ufficio tecnico comunale.
2. Per l'effettuazione di pubblicità con striscioni, stendardi, cartelloni mobili e simili l'interessato deve essere autorizzato dal Comune a seguito di istanza presentata all'ufficio tecnico comunale.
La loro installazione è soggetta alle seguenti disposizioni:
 - a) la pubblicità è comunque soggetta ad autorizzazione dell'ente proprietario della strada;
 - b) non possono essere utilizzati per l'installazione pali della pubblica illuminazione, supporti segnaletici o sostegni semaforici e quant'altro, di proprietà pubblica, sia posto in opera per pubblico servizio;
 - c) è vietata in ogni caso l'installazione di striscioni e di grande materiale pubblicitario davanti alle caserme, ai luoghi di culto ed agli edifici scolastici;
 - d) gli striscioni pubblicitari possono essere realizzati in tessuto o materiale plastico e debbono comunque essere assicurati ai sostegni con cavi o corde ben tesi ed esteticamente compatibili con lo stile architettonico della zona o dell'immobile interessato all'esposizione;
 - e) il richiedente deve aver provveduto al versamento per intero della imposta dovuta;
 - f) il Comune non risponde di eventuali danni a persone ed a cose in conseguenza dell'esposizione di materiale pubblicitario di ogni genere. È facoltà del soggetto interessato presentare adeguata polizza assicurativa, a copertura di eventuali danni a persone ed a cose;
 - g) trascorsi i termini per i quali è stata concessa l'autorizzazione, il concessionario deve provvedere all'immediata rimozione degli impianti pubblicitari pena l'esecuzione d'ufficio con recupero delle spese occorse per la rimozione;



- h) qualora vi siano straordinarie circostanze o particolari esigenze, il Sindaco può derogare alle norme di cui sopra, dopo aver sentito i pareri del Responsabile dell'Area Tecnica e del Comando di polizia urbana;
- i) il Comune per effettuare pubblicità a sostegno di manifestazioni direttamente organizzate o patrocinate, può prescindere dalle norme di cui sopra.

**Art. 7 – Pubblicità effettuata con veicoli, aeromobili e varia – Pubblicità sonora –
Pubblicità con volantini**

- 1. Per la pubblicità effettuata da aeromobili con palloni frenati e simili l'interessato deve ottenere autorizzazione comunale a seguito di apposita istanza presentata all'ufficio tecnico.
- 2. La pubblicità sonora in forma fissa o ambulante, anche su veicoli, non può essere effettuata.
- 3. È vietata la pubblicità mediante lancio da veicoli di volantini per esigenze di salvaguardia del decoro e della pulizia della città.
- 4. La pubblicità con speciali veicoli mobili (posterbus, vele, ecc.) viene autorizzata dal Comune esclusivamente nelle aree determinate dalla Giunta comunale
- 5. Al di fuori dei centri abitati la pubblicità a mezzo vele con veicoli speciali è consentita anche nelle aree private previa autorizzazione da parte dell'Ente proprietario della strada e da parte del proprietario dell'area, sempre nel rispetto delle disposizioni del codice della strada e del regolamento urbanistico;
- 6. I veicoli destinati al servizio di propaganda elettorale hanno delle deroghe, limitatamente alla durata della campagna stessa e comunque sempre nel rispetto delle norme previste dal C.d.S.. Anche nel periodo di campagna elettorale non è ammessa deroga al precedente comma 3 del presente articolo;

Art. 8 – Modalità di applicazione dell'imposta

- 1. Le modalità di applicazione dell'imposta sono quelle indicate dalla legge vigente.
- 2. Le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) sono esonerate totalmente dal pagamento dell'imposta sulla pubblicità. Al fine di accertare l'esistenza delle condizioni per accedere alla predetta agevolazione devono produrre copia dello statuto e la documentazione che attesti l'appartenenza alle ONLUS.

In mancanza della documentazione richiesta o in caso di rifiuto alla presentazione, non si applica l'esenzione prevista. Qualora l'esenzione è stata applicata sulla base di documentazione presentata dall'associazione e rivelatasi successivamente non idonea, si procede al recupero dei diritti dovuti.



TITOLO III

Pubbliche affissioni

Art. 9 – Servizio affissioni

1. Il servizio delle pubbliche affissioni non è a cura del Comune.
2. Il servizio è a carico del privato che ne fa richiesta dopo aver corrisposto all'Ente il pagamento dei diritti sulle pubbliche affissioni.
3. Le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) sono esonerate totalmente dal pagamento dei diritti sulle pubbliche affissioni.
4. Per quanto riguarda l'applicazione dell'agevolazione si richiama la disciplina prevista al precedente articolo 8.

Art. 10 – Tipologia degli impianti per pubbliche affissioni – Parametri delle superfici degli impianti

1. Gli impianti pubblicitari possono essere costituiti da quadri con cornici o da impianti con autonomi sostegni da terra o da altri purché nel rispetto dei vincoli paesaggistici ed architettonici.
2. I parametri delle superfici degli impianti pubblicitari e le relative tariffe saranno annualmente decise dalla Giunta comunale.

Art. 11 – Manifesti per lutti

1. I manifesti per lutti, necrologi e anniversari debbono avere le seguenti dimensioni:
cm 29,70 per l'altezza e cm 42,00 per la larghezza (formato A3).

Art. 12 – Timbratura manifesti

1. I manifesti affissi devono essere preventivamente contrassegnati in ogni copia a cura dell'ufficio tecnico comunale con speciale timbro indicante anche la data di scadenza dell'affissione.

Art. 13 – Elenco delle posizioni

1. L'elenco delle posizioni con i quantitativi dei manifesti da affiggere è comunicato al committente al momento dell'autorizzazione o della successiva timbratura.
Se il committente è fuori sede ed ha necessità della spedizione di un preventivo sui costi, verranno addebitate a lui gli oneri dell'eventuale spedizione postale.

Art. 14 – Mantenimento dell'efficacia delle affissioni

1. Per quanto concerne la manutenzione dell'affissione durante l'intero periodo per il quale sono stati pagati i diritti relativi, il Comune, non assume alcuna responsabilità per i danni eventualmente arrecati da terzi o da eventi atmosferici ai manifesti già affissi.
2. Il Comune, nel caso di deterioramento delle affissioni durante il periodo di autorizzazione, dà al committente la possibilità di sostituire gratuitamente le affissioni deteriorate.

Art. 15 – Pagamento dei diritti

1. Il pagamento dei diritti sulle pubbliche affissioni è consentito presso gli uffici postali, attraverso un bonifico bancario o presso il bancomat direttamente al Comune.
2. Gli annunci mortuari relativi a decessi avvenuti nella giornata prefestiva o festiva possono essere affissi direttamente durante la giornata festiva dalle ditte di pompe funebri o dai parenti del deceduto negli appositi spazi riservati a tale tipo di manifesti.
Coloro che si avvalgono di tale facoltà debbono provvedere, nel primo giorno feriale successivo, a denunciare l'affissione all'ufficio tecnico comunale provvedendo al pagamento dei diritti dovuti.



TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI

Art. 16 – Sanzioni

1. Per le violazioni alle disposizioni del presente regolamento si applicano le norme di cui all'art. 24 del decreto legislativo 507/1993. L'entità di ogni sanzione, nei limiti minimo e massimo previsti dal citato art. 24, è stabilita annualmente in via generale con atto della Giunta comunale.
2. Nel provvedimento di irrogazione delle sanzioni può venire disposta la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi; in caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro il termine stabilito, si provvede d'ufficio, addebitando ai responsabili le relative spese.
3. Il Comune, individuata la violazione, può procedere all'immediata copertura della pubblicità abusiva, in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria, o alla rimozione dei mezzi pubblicitari abusivi.

I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono, con apposita ordinanza, essere sequestrati a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e custodia, nonché dell'imposta e delle relative soprattasse ed interessi.

COMUNE DI GASPERINA

(Provincia di Catanzaro)

Via Spadea Pandolfi - 88060 Gasperina (CZ)

Tel 0967/486483-Fax 0967/486439

Deliberazione n. 15 del 16/04/2019	Oggetto: Approvazione Regolamento Imposta Pubblicità e delle Pubbliche Affissioni.-
---	---

Visto l'art. 151, c. 4, del D.lgs 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali attesta che la presente deliberazione a norma dell'art. 124 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, viene pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi decorrenti dal

Dalla Residenza Comunale, li



Il Responsabile del Servizio

IL SEGRETARIO COMUNALE

Visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno
in quanto dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, u.c. del T.U.E.L.);

Dalla Residenza Comunale, li



**Il Segretario Comunale
(Dott.ssa Francesca Rotiroti)**